



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Paese di arte, cultura, lavoro



Ordinanza n. 17 del 12.11.2018

Ordinanza sindacale di disciplina e regolamentazione della circolazione veicolare – Strada Comunale Vallemarina

IL SINDACO

PREMESSO che sul territorio del Comune di Monte Vidon Corrado insiste una Strada Comunale denominata Vallemarina situata all'esterno del centro abitato;

PRESO ATTO che la suddetta strada ha una lunghezza di ml. 550 e una larghezza di ml. 4.50 - attualmente la viabilità è a doppio senso di circolazione;

CONSIDERATO che la Strada Comunale Vallemarina si collega con la S.P. Montapponese 48 e con la S.P. Vallemarina 125;

PRESO ATTO che la Strada Comunale Vallemarina, recentemente, è stata interessata da lavori di sistemazione e rifacimento del manto stradale - lavori di asfaltatura;

DATO ATTO che lungo la strada comunale Vallemarina la circolazione veicolare è attualmente regolamentata dall'Ordinanza Sindacale n. 32 del 24.03.2017 prot. n. 977;

TENUTO presente che:

- sono pervenute numerose segnalazioni in merito a veicoli che transitano ad alta velocità nella predetta arteria non rispettando assolutamente la segnaletica stradale che fissa il limite di velocità a 30 Km orari;
- la strada in questione è inidonea a sopportare il flusso di numerosi mezzi in entrata e uscita in considerazione dell'esigua sezione della corsia di marcia;
- tale situazione costituisce pericolo per la viabilità;

CONSIDERATO che la velocità di guida è un aspetto rilevante in relazione alla incidentalità sia sulle strade comunali extraurbane che nei centri abitati;


RITENUTO opportuno intervenire mediante l'istituzione di idonei provvedimenti di ordine viabilistico volti a garantire la sicurezza di tutte le tipologie di utenti che accedono alla Strada Comunale denominata Vallemarina;

RITENUTO pertanto opportuno modificare la circolazione stradale nella strada comunale di Vallemarina, con l'istituzione in entrambe le direzioni del divieto di transito ai veicoli eccetto residenti e autorizzati;



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Paese di arte, cultura, lavoro



RICHIAMATO l'art. 1, commi 1 e 2 , del Codice della Strada, in cui è stabilito che nella circolazione stradale la sicurezza delle persone rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguitate dallo Stato;

ATTESO che il compito primario affidato all'Amministrazione Comunale in quanto ente proprietario delle strade è quello di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo C.d.S. e relativo regolamento d'esecuzione ed attuazione e s.m.i. in materia di divieti, obblighi e limitazioni alla circolazione dei veicoli e delle persone;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 53 del 05.10.2018;

ESEGUITE indagini e sopralluoghi;

ACQUISITO il parere dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Quanto sopra premesso e considerato;

ORDINA

con decorrenza immediata e comunque dopo l'installazione della segnaletica d'obbligo in conformità alle disposizioni di Legge, nella Strada Comunale denominata Vallemarina:

- la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 32 del 24.03.2017 prot. n. 977;
- l'istituzione della linea di arresto (STOP) sulla soglia dell'intersezione con la S.P. n. 048 Montapponense, apposizione segnale verticale di STOP – figura II 37 art. 107;
- l'istituzione della linea di arresto (STOP) sulla soglia dell'intersezione con la S.P. n. 125 Vallemarina, apposizione segnale verticale di STOP – figura II 37 art. 107;
- l'istituzione di limitazione permanente della velocità massima dei veicoli a motore 30 km/h, apposizione segnale verticale – figura II 50 art. 116;
- l'istituzione del divieto di transito in entrambe le direzioni, eccetto residenti ed autorizzati, apposizione segnale verticale – figura II 46 art. 116 e figura II 4/b art. 83;

DEMANDA


- all'ufficio Tecnico Comunale di disporre l'installazione della segnaletica prescritta dalla presente ordinanza;
- all'ufficio di Polizia Municipale di vigilare in ordine alla corretta esecuzione dell'esecuzione del presente provvedimento;

AVVERTE



COMUNE DI MONTE VIDON CORRADO

Paese di arte, cultura, lavoro



deroghe previste alla presente ordinanza possono essere concesse esclusivamente dal Sindaco su richiesta scritta e motivata.

La presente ordinanza avrà validità dall'atto dell'apposizione della segnaletica stradale.

La presente ordinanza annulla ogni altro provvedimento vigente su tale tratto stradale.

Il personale di Polizia Locale e le altre forze di Polizia, sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza. Contro gli inadempimenti si procederà secondo quanto stabilito dal vigente Codice della Strada (D. lgs. 30 aprile 1992 n. 285).

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Monte Vidon Corrado.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa al Comando Stazione Carabinieri di Falerone.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. leg.vo 285 del 1992 e nel rispetto delle formalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento di Esecuzione del codice della Strada.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla scadenza dei termini di pubblicazione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì 12.11.2018

Il Sindaco
-Giuseppe Forti-



